



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 145 del 13-06-2017**

Oggetto:

PATRIMONIO: LOCALE ADIBITO A MERCATO ITTICO COPERTO SITO IN VIALE BIGIOLI/VIA ABBONDANZA. RINNOVO CONVENZIONE CONCESSIONE IN USO ALLA DITTA STORTONI STEFANO REP. 5112 DEL 30/09/2013.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

PIERMATTEI ROSA	SINDACO	P
MESCHINI GIOVANNI	VICE-SINDACO	A
ANTOGNOZZI TARCISIO	ASSESSORE-CONSIGL.	P
BIANCHI SARA CLORINDA	ASSESSORE-CONSIGL.	P
BIANCONI VANNA	ASSESSORE-CONSIGL.	P
PAOLONI PAOLO	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SCUDERINI VENANZIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra PIERMATTEI ROSA, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 164 del 06/06/2017, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica:

OGGETTO: Locale di proprietà comunale sito presso il mercato coperto di viale Bigioli/via Abbondanza, destinato al commercio di prodotti ittici. Rinnovo della convenzione di concessione in uso alla Ditta Stortoni Stefano Rep. n. 5112 del 30/09/2013.

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale di San Severino Marche è proprietario del locale sito presso il mercato coperto di viale Bigioli/via Abbondanza (NCEU F. 152 – p. 8), nel quale viene svolto quotidianamente al coperto (*per cinque giorni alla settimana*) il commercio di prodotti ittici;
- che con convenzione Rep. n. 44 del 16.11.1995 (*tacitamente rinnovabile*) il posteggio n. 3 è stato assegnato per un periodo di dieci anni alla Ditta STORTONI ALBERTO di Civitanova Marche;
- che in data 9.6.2004 la Ditta STORTONI ALBERTO ha cessato l'attività ed al suo posto, nel medesimo giorno, è subentrata la Ditta STORTONI STEFANO, così come previsto dall'art. 4 della sopra richiamata convenzione Rep. N. 44/1995;
- che con determinazione n. 429 del 03/09/2008 è stata rinnovata alla ditta Stortoni Stefano la convenzione per la concessione del medesimo posteggio n. 3, per un periodo di anni quattro;
- che con determinazione n. 1211 del 28/12/2009 del Responsabile dell'Area tecnica è stata disposta la disdetta del suddetto contratto a far data dal 31/02/2011;
- che la ditta Stortoni Stefano ha comunque utilizzato il posteggio e pagato il canone per l'intero anno 2011;
- che la ditta Stortoni Stefano, con nota prot. 20414 del 13/12/2011, ha proposto a questo Ente la stipula di una nuova convenzione, impegnandosi direttamente all'esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme igienico-sanitarie del locale adibito a pescheria, non più suddiviso in posteggi, presentando un progetto dell'importo complessivo di € 36.872,00, da suddividere tra la medesima Ditta ed il Comune;
- che la Giunta comunale con proprio atto n. 24 del 16/01/2012 ha aderito alla proposta formulata dalla Ditta Stortoni Stefano ed ha stabilito: la durata, le clausole e le condizioni economiche della nuova convenzione;
- che, ultimate le citate opere di adeguamento alle norme igienico-sanitarie (*giusta determinazione di presa d'atto conclusione lavori n. 805 del 20/05/2013*), è stata stipulata con la medesima ditta Stortoni Stefano la convenzione Rep. n. 5112 del 30/09/2013 per la concessione in uso del locale in parola fino alla data del 31/12/2016;
- che, l'art. 4 della convenzione Rep. 5112/2013, stabilisce che la stessa non è rinnovabile tacitamente, mentre l'art. 5 dispone: ... omissis "*La quota parte della spesa per l'esecuzione dei suddetti lavori a carico del Comune è pari ad € 20.000,00. Tale somma sarà anticipata dalla Ditta Stortoni Stefano a scampo della somma annualmente dovuta di € 5.400,00, a partire dall'anno 2012, fino alla concorrenza del medesimo importo.*" .. omissis;
- che la Ditta inoltre, ha sostenuto tutte le spese per rendere il locale agibile ed idoneo allo



svolgimento delle attività di *“commercio su aree pubbliche e dell’art. 28 – comma 1 lett. a) – del D. Lgs. n. 114/98, per la vendita al minuto delle merci contenute nel settore merceologico alimentare”*, acquisendo tutte le autorizzazioni e quanto altro necessario;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che la convenzione Rep. 5112 del 30/09/2013 è scaduta in data 31/12/2016;

Tenuto conto che a causa degli accadimenti susseguiti agli eventi sismici iniziati nell’agosto 2016, non si è potuto procedere al rinnovo contrattuale;

Atteso che la presente concessione in uso è stata comunque inserita nella determinazione dirigenziale n. 271 del 13/04/2017 di approvazione del ruolo fitti attivi del Comune per l’anno 2017, in attesa di apposite direttive da parte dell’Amministrazione comunale;

Vista la richiesta di rinnovo della concessione pervenuta in data 03/06/2017 al prot. n. 18632;

Rilevato che la Ditta Stortoni Stefano ha continuato ininterrottamente ad esercitare la propria attività di vendita presso il locale del mercato coperto di viale Bigioli, pagando regolarmente la tariffa stabilita con il sopra citato atto Rep. 5112/2013 (€ 5.400,00 annui);

Considerato che non sono mai pervenute (*né formalmente, né informalmente*) manifestazioni di interesse per la concessione in uso del locale in parola da parte di altre Ditte esercenti il commercio al coperto di prodotti ittici;

Ritenuto, infine, ancora congruo il corrispettivo annuo di € 5.400,00 stabilito con la convenzione Rep. 5112/2013, visto il perdurare della crisi economica;

Richiamata la Legge 27/07/1978 n. 392 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ed in particolare l’art. 28 *“Rinnovazione del contratto”* il quale dispone che: ***“Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’art. 27 (Locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione) il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 (con le modalità e i termini ivi previsti.”*;**

Premesso quanto sopra, si propone:

- 1) Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
- 2) Di rinnovare alla Ditta Stortoni Stefano di Civitanova Marche il contratto di concessione in uso del locale sito presso il mercato coperto di viale Bigioli/via Abbondanza (NCEU F. 152 – p. 8), destinato al commercio di prodotti ittici, Rep. 5112 del 30/09/2017, a far data dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2022;
- 3) Di confermare in € 5.400,00 annui (€ 450,00 al mese) il corrispettivo per detta concessione (*senza rivalutazione annua Istat, come stabilito all’art. 3 della Convenzione*);
- 4) Di dare atto che le spese inerenti il rinnovo della convenzione Rep. 5112/2013 per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 8 della Legge n. 392/1978, saranno a carico della ditta Stortoni Stefano;
- 5) Di confermare che la parte di transito tra i due portoni di ingresso del mercato coperto dovrà comunque rimanere d’uso pubblico e che il Comune potrà autonomamente regolarne gli orari di apertura e chiusura;



- 6) Di individuare nel Responsabile di Area Tecnica – Arch. Andrea Pancallesi - il responsabile del procedimento;
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to (Arch. Andrea Pancallesi)

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di rinnovare alla Ditta Stortoni Stefano di Civitanova Marche il contratto di concessione in uso del locale sito presso il mercato coperto di viale Bigioli/via Abbondanza (NCEU F. 152 – p. 8), destinato al commercio di prodotti ittici, Rep. 5112 del 30/09/2017, a far data dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2022.
3. Di confermare in € 5.400,00 annui (€ 450,00 al mese) il corrispettivo per detta concessione (senza rivalutazione annua Istat, come stabilito all'art. 3 della Convenzione).
4. Di dare atto che le spese inerenti il rinnovo della convenzione Rep. 5112/2013 per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della Legge n. 392/1978, saranno a carico della ditta Stortoni Stefano.
5. Di confermare che la parte di transito tra i due portoni di ingresso del mercato coperto dovrà comunque rimanere d'uso pubblico e che il Comune potrà autonomamente regolarne gli orari di apertura e chiusura.
6. Di individuare nel Responsabile di Area Tecnica – Arch. Andrea Pancallesi - il Responsabile del procedimento.

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA



- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to **PIERMATTEI ROSA**

Il Segretario Generale
F.to **SCUDERINI VENANZIO**

Prot. N. 22690

li 14-07-17

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to TAPANELLI PIETRO

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
TAPANELLI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14-07-17 al 28-07-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to